



1) Al Commissario *pro tempore* del Governo italiano

nella Regione Friuli Venezia Giulia, quale delegato all'esercizio dei poteri di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale affidati alla responsabilità del Governo italiano per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

e suo tramite

al Presidente *pro tempore* del Consiglio dei Ministri

del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

2) Al Presidente della Corte d'Appello di Trieste

presidente.ca.trieste@giustiziacert.it

3) Al Presidente del Tribunale di Trieste

tribunale.trieste@civile.ptel.giustiziacert.it

4) Al Procuratore Generale della Repubblica

presso la Corte d'Appello di Trieste
prot.pg.trieste@giustiziacert.it

5) Al Procuratore della Repubblica in Trieste

prot.procura.trieste@giustiziacert.it

**6) Al Presidente della Sezione Giurisdizionale
della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia**

friuliveneziagiulia.giurisdizione@corteconticert.it

**7) Al Procuratore regionale della Corte dei Conti
per il Friuli Venezia Giulia**

friuliveneziagiulia.procura@corteconticert.it

8) All'Autorità Portuale italiana a Trieste

in persona del Commissario *pro tempore*
protocollo@porto.trieste.it

9) All'Agenzia del Demanio dello Stato italiano

nelle persone dei responsabili *pro tempore*
della Direzione Centrale Patrimonio immobiliare
e della Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia
dg.GestionePatrimonioImmobiliareStato@agenziademanio.it
dre_FriuliVeneziaGiulia@pce.agenziademanio.it

10) All' Agenzia delle Entrate

in persona del Direttore Provinciale di Trieste

dp.trieste@pce.agenziaentrate.it

e per con conoscenza:

**Alla International Provisional Representative
of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T.**

DIFFIDA AD ADEMPIERE

**a tutti gli obblighi del diritto internazionale, del mandato di amministrazione
civile provvisoria e dell'ordinamento costituzionale italiano
riguardanti il Free Territory of Trieste**

Il 29 giugno 2015 il Movimento Trieste Libera ha notificato in lingua italiana ed in lingua inglese via p.e.c. alle Autorità italiane in indirizzo l'invito a regolarizzare, per quanto di loro competenza, l'esercizio della giurisdizione amministrativa civile provvisoria sull'attuale Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale, affinché siano evitate ulteriori violazioni dirette od indirette, attive od omissive, formali od informali, dei diritti dei cittadini, dei residenti, delle imprese e delle istituzioni del Free Territory of Trieste, e/o dei diritti degli Stati e delle imprese della Comunità internazionale sul Porto Franco internazionale di Trieste.

Ciò premesso, il Movimento Trieste Libera,

constatato

a) che tali violazioni sono per la gran parte proseguite a tutt'oggi, 10 febbraio 2016;

b) che tali violazioni sono state aggravate oltre ogni misura precedente dal Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, Francesca Adelaide Garufi, che pochi giorni prima di cessare dall'incarico e nonostante diffide formali motivate, ha utilizzato i poteri normativi speciali del Free Territory of Trieste, delegati alla sua funzione ex art. 70 L. cost. n. 1/1963, per emanare in violazione patente di tali stessi poteri, della sovranità del Free Territory of Trieste, del diritto internazionale e dell'ordinamento costituzionale italiano un decreto protocollato sub n. 19/8-5/2016 e datato 26 gennaio 2016 per spostare illecitamente e con motivazioni ingannevoli il regime giuridico internazionale del Porto Franco Nord, detto anche “vecchio”, del Porto Franco internazionale di Trieste;

c) che tali violazioni vengono tuttora fondate principalmente sulla simulazione dolosa della sovranità dello Stato Italiano sull'attuale Free Territory of Trieste, benché tale sovranità, instaurata con il Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, sia cessata dal 15 settembre 1947 con l'entrata in vigore del Trattato di Pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947,

diffida

le autorità italiane in indirizzo a cessare immediatamente ogni violazione diretta od indiretta, attiva od omissiva, formale od informale, dei diritti dei cittadini, dei residenti, delle imprese e delle istituzioni del Free Territory of Trieste, e/o dei diritti degli Stati e delle imprese della Comunità internazionale sul Porto Franco internazionale di Trieste;

conferma

ai fini della presente diffida tutti i contenuti e le motivazioni del precedente atto dd. 29 giugno 2015, e

ne integra

le motivazioni precisando le seguenti evidenze giuridiche ulteriori sull'estensione costituzionale dei confini dello Stato italiano e sulla carenza assoluta nell'ordinamento italiano di strumenti giuridici di annessione dell'attuale Free Territory of Trieste, con particolare relazione alla L. cost. n. 1/1963, istitutiva della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al Trattato bilaterale italo-jugoslavo firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ed all'allegato documento S/2015/809 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite:

1. L'estensione della sovranità territoriale della Repubblica Italiana dichiarata una ed indivisibile sulla base dei principi della sua Costituzione è quella dichiarata dalla Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dopo l'adozione delle leggi di ratifica ed esecuzione senza riserve (L. 2 agosto 1947, n. 811; DLCPS 28 novembre 1947, n. 1430) del Trattato di Pace che ha prodotto la cessazione della sovranità italiana sul neocostituito Free Territory of Trieste e l'obbligo costituzionale di dargli esecuzione.

Ogni affermazione giurisdizionale esplicita od implicita della sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste è pertanto in contraddizione con le leggi vigenti dello Stato italiano che riconoscono la sovranità di Stato del Free Territory of Trieste per obbligo internazionale della Repubblica, costituzionalmente prevalente come tale sulla sua legislazione nazionale e regionale.

Per tali motivi nella L. cost. n. 1/1963 la menzione dell'integrità ed indivisibilità della Repubblica Italiana sulla base dei principi della Costituzione può essere riferita soltanto alle Province costitutive italiane di Udine e di Gorizia, e non all'aggregazione amministrativa aggiunta, e perciò differenziata, dei Comuni del Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano, da amministrarsi con i poteri e gli strumenti di cui all'art. 70 della medesima legge.

2. Come confermato dal primo capoverso dell'art. 70 della Legge costituzionale italiana n. 1/1963 e dall'esame suoi atti preparatorî, per considerare l'attuale Free Territory of Trieste annesso alla Repubblica Italiana sarebbe necessaria una legge speciale, e precisamente una legge di annessione, che non è stata mai adottata;

Detta legge di annessione non è stata mai adottata perché costituirebbe riconoscimento giuridico del precedente abuso di sovranità, e perché rimane subordinata a tutte le seguenti condizioni preliminari di diritto internazionale e di diritto italiano:

- consenso formale esplicito di tutti gli Stati firmatari del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 e di tutti gli Stati loro successori, nelle forme stabilite dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati);
- consenso formale esplicito di tutti gli altri Stati della Comunità internazionale, quali titolari di diritti generali e speciali sul Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste (Trattato di Pace, Allegato VI art. 34, Allegato VIII, artt. 1, 3 n.3, 5 n. 1, 16, 21-24);
- consenso finale esplicito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quale garante giuridico diretto dell'integrità e dell'indipendenza del Free Territory of Trieste (Risoluzione S/RES/16 (1947); Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, art. 21 n. 1);
- referendum di autodeterminazione della popolazione del Free Territory of Trieste, svolto sotto il controllo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per diritto riconosciuto e garantito con strumenti ed accordi internazionali vigenti che costituiscono obbligo internazionale anche per l'Italia: *Charter of the United Nations; Declaration of Principles of International Law, Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations* (UN General Assembly Resolution 2625/1970); *International Covenant on Civil and Political Rights*; *Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe*.

Tali condizioni sono state adempiute, anche con valore di precedente, soltanto per quanto riguarda la sopravvenuta inefficacia, dal 1992, delle parti delle norme del Trattato di Pace con l'Italia che includevano entro i confini del Free Territory of Trieste, assieme alla sua area principale (Zona A) formata dalla capitale, Trieste, con il Porto Franco internazionale e cinque Comuni minori, anche un'area agricola-costiera accessoria (Zona B).

Tale area accessoria è infatti passata a sovranità delle nuove Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia per effetto di referendum seguiti dai riconoscimenti internazionali da parte di tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, e con essi di tutti i paesi firmatari od obbligati del Trattato di Pace, nonché dell'accettazione formalizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con le Risoluzioni S/RES 753, 754 e 777 (1992).

Ciò non si è mai invece verificato per l'area principale, che per tale motivo costituisce l'attuale Free Territory of Trieste rimasto affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano (non dello Stato italiano).

3. Per gli stessi motivi il Trattato bilaterale italo-jugoslavo sottoscritto ad Osimo il 10 novembre 1975 non è idoneo a costituire legge di annessione, o a sostituirla, ed è stato formulato in modo da non violare lo strumento multilaterale del Trattato di Pace ed i diritti ed obblighi conseguenti degli Stati firmatari, del Free Territory of Trieste e delle Nazioni Unite.

Il Trattato bilaterale italo-jugoslavo del 1975 omette infatti di menzionare sia il Free Territory of Trieste, sia gli altri Stati e le Nazioni Unite, ed all'art. 7 dichiara che il Memorandum d'intesa di Londra del 1954 cessa di avere efficacia soltanto tra i due Stati, che non ne erano parti contraenti.

Con tale dichiarazione Italia e Jugoslavia hanno riconosciuto la validità internazionale del Memorandum di Londra, e con essa la validità dei mandati di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste affidati ai loro Governi.

Il Trattato italo-jugoslavo del 10 novembre 1975 rappresenta perciò soltanto un atto politico bilaterale di rinuncia a rivendicazioni sul territorio di uno Stato terzo non nominato, e per questo motivo il Consiglio di Sicurezza si limitò a prenderne atto togliendo provvisoriamente dall'agenda delle materie di discussione urgente le questioni riguardanti il Free Territory of Trieste.

4. Lo status giuridico dell'attuale Free Territory of Trieste evidenziato qui e nel richiamato atto precedente dd. 29.6.2015 è riconfermato dal recente documento S/2015/809, che si allega in copia al presente atto.

Tutto ciò considerato,

il Movimento Trieste si riserva, in caso di inottemperanza parziale o totale alla presente diffida, di azionare ogni strumento legittimo, incluso ogni ricorso alle sedi internazionali pertinenti, a difesa dei diritti violati dei cittadini, dei residenti, delle imprese e delle istituzioni del Free Territory of Trieste, e/o dei diritti degli Stati e delle imprese della Comunità internazionale sul Porto Franco internazionale di Trieste.

Trieste, 10 febbraio 2016

(un allegato ut supra)

Roberto Giurastante
Presidente del Movimento Trieste Libera

